

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Circolare 15 settembre 1999, n. 757708 - Direttiva 97/23/CE in materia di "attrezzatura a pressione" pubblicata nella G.U.C.E. n. L 181 del 9 luglio 1997. Prenotifiche.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1999)

La direttiva in oggetto, approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo dovrà essere recepita nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro entro il 29 maggio del corrente anno e dovrà essere applicata dagli Stati membri dal 29 novembre 1999.

Durante il periodo transitorio che decorre dalla sua data di applicazione e fino al 22 maggio 2002, i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, potranno essere fabbricati, commercializzati e certificati, sia applicando la normativa europea, sia applicando la normativa attualmente vigente in ciascuno Stato membro, in modo da far sì che il passaggio dalla normativa finora adottata in ciascun Paese dell'Unione europea a quella contenuta nella direttiva di che trattasi, avvenga gradualmente per dare la possibilità agli operatori del settore, oltre ad acquisire familiarità nell'applicazione della nuova normativa, di adeguare la propria struttura organizzativa, i mezzi e i procedimenti di fabbricazione alle nuove regole.

Con la direttiva 97/23 viene istituito all'art. 14 "l'ispettorato degli utilizzatori", nuova figura di responsabile della valutazione, e verifica della rispondenza degli apparecchi a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I della direttiva.

Fermo restando che detti ispettorati debbono rispondere ai criteri di cui all'allegato V della direttiva, tenuto conto della grande rilevanza industriale di queste nuove modalità di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, si reputa opportuno consentire ai grandi gruppi industriali l'avvio tempestivo di quelle azioni organizzative interne per procedere alla graduale introduzione delle nuove procedure.

Premesso quanto sopra gli organismi di cui all'art. 14 della direttiva 97/23/CE che intendono espletare attività di valutazione di conformità di apparecchi, componenti, attrezzature ed insiemi a pressione, da utilizzare all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, punto 6, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con l'area o le aree di competenza per le quali specificatamente viene fatta richiesta:

appartenere ad un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza;

il gruppo sia un utilizzatore di apparecchi in pressione;

il gruppo sia articolato in dipartimenti, unità produttive, strutture equivalenti;

l'ispettorato sia costituito in struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi. Al fine di garantire i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato non dovrà in ogni caso essere comune a quella dei dipartimenti, o unità produttive, o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi;

una struttura operativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotto come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011;

personale qualificato in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e gestionali quale risulta da dettagliato organigramma ed in relazione ai settori di competenza;

locali, uffici e laboratori destinati allo svolgimento dell'attività conformi alla legislazione vigente in tema di sicurezza e igiene ambientale;

mezzi ed attrezzature occorrenti all'espletamento di attività di valutazione e verifica, esami e prove.

In mancanza di alcune attrezzature specifiche il gruppo dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne.

Quando l'ispettorato dell'utilizzatore intenda operare nel settore delle giunzioni saldate dovrà dimostrare di possedere i mezzi necessari ed operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale in accordo alla norma UNI CEI EN 45013;

una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale per il rilascio delle attestazioni in riferimento ai settori di competenza;

polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attività svolta o da svolgere e comunque non inferiore a cinque miliardi. Ove già esista polizza essa deve essere estesa ai rischi dell'attività svolta dall'ispettorato dell'utilizzatore nell'ambito della direttiva 97/23.

Pertanto, in attesa del recepimento nella legislazione italiana della direttiva in parola, è avviata, d'intesa con l'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, una fase sperimentale del previsto ispettorato degli utilizzatori.

Resta ovviamente inteso che, fino all'entrata in vigore dell'atto di recepimento, l'utilizzo degli apparecchi a pressione resta assoggettato all'attuale legislazione.

I soggetti interessati che intendono avviare la fase di sperimentazione ne daranno comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - 00187 Roma, precisando:

nome e ragione sociale del richiedente;

indirizzo della sede legale del richiedente;

denominazione dell'organismo, nominativo e qualifica del direttore responsabile;

sede operativa ed eventuali altre unità operative;

iscrizione alla CCIAA;

statuto dell'organismo o eventuale documentazione sostitutiva per gli ispettori degli utilizzatori;

specificazione del/i settore/i di competenza indicando specificatamente le procedure di valutazione della conformità (tutti o parte dei moduli di cui all'art. 10);

planimetrie della sede e/o delle eventuali sedi distaccate nonché dei laboratori di prova appartenenti all'organismo;

organigramma ed elenco nominativo del personale;

elenco delle attrezzature, strumentazioni e quanto altro risultati necessario per la effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione a fronte della direttiva;

manuale di qualità con le specifiche sezioni attinenti l'attività nell'ambito della applicazione della direttiva 97/23/CE.

Anche a fini di monitoraggio del settore, copia dell'istanza sarà inviata all'ISPESL a cura dell'ispettorato tecnico della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività.

Le modalità operative della fase di sperimentazione degli ispettorati degli utilizzatori saranno definite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'ISPESL, sentiti i gruppi interessati.

Il Ministro: Bersani